



COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 25-08-2021 N.34**

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 01/09/2021 - 01/09/2024 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ART. 16, COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E 241 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).

DELIBERA N. 0 Seduta del 31-08-2021

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

CEREA GIANMARIA	<input type="checkbox"/>	SANTAMBROGIO	<input type="checkbox"/>
KEBEDE ELIAS	<input type="checkbox"/>	ROSELLA CLAUDIA	<input type="checkbox"/>
BRAMATI CARLA	<input type="checkbox"/>	MICHELUCCINI	<input type="checkbox"/>
CRESPI PATRIZIA	<input type="checkbox"/>	VITTORIO	<input type="checkbox"/>
MARIA DAFNE	<input type="checkbox"/>	PIROTTA	<input type="checkbox"/>
ROTOLONI MASSIMO	<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	<input type="checkbox"/>
GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	PREVITALI CLARA	<input type="checkbox"/>
IPERBOLI NADIA	<input type="checkbox"/>	SACCHI GIOVANNA	<input type="checkbox"/>
PALMIRA	<input type="checkbox"/>	LUIGIA	<input type="checkbox"/>
PESENTI VANESSA	<input type="checkbox"/>	ROSSONI MANUEL	<input type="checkbox"/>
		FRANCESCO	<input type="checkbox"/>

ANNOTAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco rappresenta la necessità di procedere alla nomina del Revisore per il prossimo triennio, individuato, a seguito del sorteggio effettuato dalla Prefettura di Bergamo, nell'Avv. Secchi Maurizio, che ha accettato l'incarico.

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Canonica d'Adda, ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a. l'Organo di Revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
- b. il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c. valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati Revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta Comunale;
 - coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d. L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- f. ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopraindicati;

Dato atto che il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 stabilisce che "A decorrere dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili".

Considerato che la stessa disposizione rinviava ad un successivo Decreto del Ministero dell'Interno la definizione dei criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco. Il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il contenuto dell'elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l'inserimento nel suddetto elenco, all'articolo 5 stabiliva che una volta completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012 ed ha fissato al 10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n.138 del 2011.

Preso atto delle dimissioni volontarie del Dott. Cavallari Claudio dall'incarico di Revisore Unico presso il Comune di Canonica d'Adda, prot. n. 5674 del 26/07/2021, la cui nomina è avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46 del 28.09.2018, l'Amministrazione con lettera prot. n. 5698 del 26.07.2028, ha provveduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, ad informare la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo.

Preso atto che:

- con nota del 29.07.2021 prot. 61164, la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo ha informato che il giorno 30/07/2021 alle ore 10.00 si procedeva all'estrazione con procedura informatica del Revisore dei Conti; nota ricevuta dal Comune di Canonica d'Adda prot. n. 5825 del 31.07.2021;
- con nota del 30.07.2021 prot. 61398, ricevuta dal Comune di Canonica d'Adda prot. n. 5850 del 02.08.2021 la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso all'Amministrazione il verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta a porte chiuse alla presenza del Sig. Giuseppe Sodano, con funzioni di funzionario addetto alle operazioni di sorteggio e segretario verbalizzante, dal quale risultano estratti i seguenti nominativi:

SECCHI MAURIZIO
OBERTI OSCAR
GUIDO GHISI

Primo estratto Revisore
Prima riserva estratta
Seconda riserva estratta

Dato atto che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto, dott. Secchi Maurizio e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica previste dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 15 febbraio 2013 (articoli 235, 236, 238 D.Lgs. 267/2000); tale comunicazione è stata acquisita al protocollo comunale in data 13.08.2021 prot. 6174 (allegato A).

Ritenuto, quindi, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 2012, procedere alla nomina quale Revisore del soggetto in questione;

Dato atto che il DL 78/2010 sanciva che a “decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni [...] ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. “.

Preso atto che la sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 29/2015) si è espressa sull'applicabilità della decurtazione anche al Collegio dei Revisori degli Enti Locali. Il termine di vigenza della decurtazione era inizialmente fissato al 2013. L'ultima proroga è stata sancita con l'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, che ha fissato il termine per la decurtazione al 31 dicembre 2017.

Precisato che la manovra di bilancio 2018 non prevede più l'obbligo di decurtare del 10% il compenso riconoscibile ai componenti degli organi di revisione degli enti locali, come previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto Legge n. 78/2010, più volte prorogato.

Dato atto che:

- l'art. 241 del TUEL fissa i limiti massimi della retribuzione dei Revisori (da aggiornarsi triennialmente, mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro Economia e Finanza) in ragione della classe demografica di appartenenza dell'ente locale, delle spese di funzionamento e d'investimento dello stesso ente.
- Il comma 7 dello stesso articolo sancisce che l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai Revisori con la stessa delibera di nomina ed è l'unico momento individuato dal legislatore per intervenire su questa materia. I compensi deliberati fino al 31 dicembre 2017 sono assoggettati alle vecchie disposizioni e le deliberazioni che prevedono compensi decurtati del 10% continuano a trovare applicazione, anche dopo il venir meno del vincolo pubblicistico.
- I Revisori dei Conti possono chiedere l'adeguamento del compenso nei limiti degli importi fissati dal decreto ministeriale vigente al momento ovvero quello del 20 maggio 2005.

Ravvisata l'opportunità di fissare il compenso lordo annuo onnicomprensivo in € 5.900,00 oltre cassa previdenziale e Iva, accettato anche dall'interessato nella dichiarazione allegata;

Dato atto che il compenso lordo sopra indicato, pari ad € 5.900,00 annuo onnicomprensivo, oltre a cassa previdenziale e Iva è del medesimo importo riconosciuto al Revisore dei Conti precedentemente nominato;

Tutto ciò premesso e considerato;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere b) e l) del T.U.E.L.;

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Con voti n° favorevoli, n° contrari, n° astenuti, resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale Revisore dei Conti per il periodo **dal 01.09.2021 al 01.09.2024** l'Avv. **SECCHI MAURIZIO** nato a Lierna (LC) il 12.11.1950, C.F. SCCMRZ50S12E581Q residente a Mandello del Lario (LC) in via Mazzini 12/C, domiciliato presso il suo studio in Lecco – Corso Martiri della Liberazione n. 40, in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto all'Registro dei Revisori Legali al n. 54136 dal 12.04.1995 G.U. 31 bis del 21.04.1995 e all'Albo degli Avvocati di Lecco al n. 492 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco al n. 72 sez. A dal 19.01.1984.
2. Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL e non supera con la presente nomina il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.
3. Di determinare quale trattamento economico per il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di € 5.900,00 oltre cassa previdenziale e Iva, accettato anche dall'interessato nella dichiarazione allegata.
4. Di demandare al Responsabile del servizio competente il perfezionamento delle procedure amministrative necessarie per l'attuazione della presente deliberazione compresa l'adozione del provvedimento d'impegno di spesa.
5. Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.
6. Di trasmettere altresì copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

Successivamente, a seguito di separata votazione con voti n° favorevoli, n° contrari, n° astenuti, resi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Allegati:

- Pareri ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000,
- allegato "A" dichiarazione prot. 6174 del 13.08.2021 a firma Avv. Secchi Maurizio